

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 52/08/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 28/05/2010, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società Ristocat Srl cartella di pagamento 019 201002098597 89 per l'importo di E 58.655,22 recante l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in presenza di ricorso sull'avviso di accertamento n. ROE03C200227/2009 per l'anno d'imposta 2005, notificato in data 23/10/2009. Avverso detta iscrizione a ruolo la società Ristocat Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Taiocchi, presentava ricorso chiedendo in via preliminare la sospensione ai sensi dell'art. 47 in considerazione del danno grave ed irreparabile ed in via principale l'inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento in oggetto emessa da Equitalia Esatri S.p.A. ricevuta in data 28/05/2010 ed il ruolo di cui alla stessa cartella, reso esecutivo in data 18/02/2010. La società ricorrente ha motivato l'inesistenza della cartella di pagamento e del titolo esecutivo per la mancata sottoscrizione a cura del responsabile del procedimento.

In data 7/9/2010 la sezione prima di questa Commissione tributaria provinciale rigettava l'istanza cautelare di sospensione con ordinanza n. 169/01/2010 e rimetteva la causa alla sezione ottava per la discussione del merito.

L'Agenzia delle Entrate nella sua costituzione in giudizio dichiarava che quanto sostenuto dalla ricorrente risultava privo di fondamento e insisteva nel rigettare in toto il ricorso e per l'effetto confermare la legittimità dell'atto impositivo impugnato.

L'Agente della riscossione Equitalia Esatri SpA costituitasi in giudizio, in ragione della sua estraneità a fasi ed attività riservate dalla legge alla competenza dell'Ente impositore ha chiesto nel merito di dichiararne la carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni riguardanti fasi ed attività predette ed in subordine di rigettare il ricorso nei confronti di Equitalia Esatri SpA in quanto infondato in fatto e in diritto. Nel frattempo la stessa prima Sezione con Sentenza n. 140/01/2010 rigettava il ricorso della società, (fatta eccezione per il recupero dei costi non di competenza per € 10.479,00) e la condannava al pagamento delle spese di giudizio per € 4.631,62. Con memoria illustrativa depositata in data 26/09/2011, la società ricorrente in persona del legale rappresentante Si. Mo., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barone, ribadita ogni contestazione già dedotta con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto ulteriori osservazioni ed insistito sull'inesistenza della cartella di pagamento e del titolo esecutivo per la mancata sottoscrizione a cura del responsabile del procedimento e per le violazioni a quanto disposto dallo statuto del contribuente.

Nel corso della pubblica udienza del 10 ottobre 2011, la Commissione sentito, il difensore che ha ribadito quanto già esposto nel ricorso e l'Ufficio che ha insistito sulla legittimità e fondatezza del proprio operato, dando atto che è stato iscritto a ruolo il restante importo dovuto, ha trattenuto il ricorso per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione riunita in Camera di Consiglio, dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e valutata la discussione intervenuta, ritiene la vertenza per cui è procedimento infondata. L'eccezione posta dalla società ricorrente inerente di mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento risulta destituita da ogni fondamento. La cartella in oggetto, infatti, non affetta da nullità per la lamentata omessa sottoscrizione, giusta la conformità della cartella stessa al modello approvato dal Ministero sulla base dell'art. 6 del D.M. 321/99 e dell'art. 25, comma 2, del D.p.r. n. 602/1973. La Commissione, infatti, afferma la disciplina speciale che è quella delineata dal citato 25 del D.p.r. n. 602/1973 dove si afferma che "la cartella di pagamento, redatta in conformità al

modello approvato con decreto del ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo".

Non risulta affetta da nullità, neppure per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, dal momento che siffatta omissione costituisce al più una mera irregolarità della cartella stessa.

La Commissione, per quanto sopra esposto, rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giustizia che si quantificano in E 1.000,00 oltre ad oneri di legge se dovuti.